

## Scheda di lettura della proposta di delega sulla revisione dei percorsi di istruzione professionale

Tema	Proposta	articolo proposta Dlg.s
<p><b>N.B.</b> La proposta di delega nasce per rafforzare l'identità dell'istruzione e formazione professionale, migliorare le condizioni di occupabilità in uscita e superare le sovrapposizioni <b>dell'istruzione professionale</b> (di durata quinquennale) <b>con gli istituti tecnici e i percorsi dei centri di formazione professionale delle Regioni</b>. Per far ciò é fondamentale <b>l'orientamento</b> al termine delle scuole medie, specie per poter permettere studenti e famiglie di scegliere tra:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>percorsi quinquennali di istruzione professionale realizzati da scuole statali e paritarie;</b></li><li>- <b>percorsi IeFP, di durata triennale o quadriennale realizzati dai centri di formazione professionale accreditate dalle Regioni.</b></li></ul> <p>Nel nostro Paese infatti <b>l'istruzione</b> é competenza concorrente tra Stato e Regionale, mentre la <b>formazione professionale</b> é competenza Regionale</p> <p>Si punta inoltre a creare un <b>sistema nazionale</b> in cui convivano queste due tipologie di scuole secondarie e gli ITS di livello universitario. <i>(quadro generale elaborato sulla base della relazione illustrativa della proposta di delega).</i></p>		

**Nuovi indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale**

- a) servizi per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la silvicoltura;
- b) pesca commerciale e produzione ittiche;
- c) artigianato per il Made in Italy;
- d) manutenzione e assistenza tecnica;
- e) gestione delle acque e risanamento ambientale;
- f) servizi commerciali;
- g) enogastronomia e ospitalità alberghiera;
- h) servizi culturali e dello spettacolo;
- i) servizi per la sanità e l'assistenza sociale;
- j) arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;
- k) arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.

**Per ogni indirizzo sono previsti piano orari stabiliti a livello nazionale.**

Le scuole possono declinare questi indirizzi in percorsi sulla base delle **esigenze del territorio**. Le competenze e le conoscenze previste e i profili professionali al termine dei percorsi sono determinate a livello nazionale .

Art. 3

## Quadro orario

I cinque anni del percorso si articolano in:

- un **biennio** di complessive 2112 ore di cui 1188 di insegnamenti e attività generali e 924 di attività di indirizzo, compresi i laboratori;
- un **triennio**, in cui per ciascun anno sono previste 1056 ore, di cui 462 di insegnamenti generali e 594 ore di attività e laboratori di indirizzo.

In particolare nel triennio vengono **attuati percorsi di alternanza scuola lavoro e apprendistato**, che le scuole nell'ambito degli spazi previsti per il progetto formativo individuale (**264 ore del monte ore complessivo nel biennio**), **possono avviare già dal secondo anno, così come possono aumentare le ore di laboratorio.**

Negli allegati al decreto sono contenute anche le tabelle con gli orari delle diverse aree disciplinari per ciascun indirizzo quinquennale.

Artt. 4-5

<p><b>Attuazione dell'autonomia scolastica</b></p>	<p>Le scuole nella loro autonomia possono, tra le altre cose:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- utilizzare una <b>quota di flessibilità del 20% dell'orario</b> del biennio e anche del triennio per potenziare i laboratori e le attività di indirizzo</li><li>- utilizzare una <b>quota di flessibilità del 40% dell'orario</b> del triennio nell'ambito dell'organico dell'autonomia</li><li>- arricchire l'offerta formativa con interventi di <b>esperti del mondo del lavoro e delle professioni</b>;</li><li>- attivare <b>accordi territoriali</b> per potenziare l'offerta formativa, i laboratori, l'alternanza e progetti di scuola impresa.</li></ul>	<p>Art. 6</p>
--	---	---------------

**Rete nazionale delle scuole professionali e raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale**

Lo Studente al termine delle scuole medie può scegliere, per conseguire una **qualifica professionale**, tra:

- i percorsi quinquennali realizzati da scuole statali o paritarie;
- i percorsi di istruzione e formazione professionale, triennali o quadriennali realizzati da agenzie accreditate dalle Regioni;

Sia le istituzioni statali e paritarie che le agenzie formative accreditate dalle regioni fanno parte della "**rete nazionale delle scuole professionali**" su un piano di parità. Tale rete favorisce il confronto tra gli istituti che ne fanno parte e tra gli enti pubblici e privati. Nell'ambito di tale rete si sviluppano anche accordi relativi all'alternanza scuola lavoro.

Art. 7

<p><b>Passaggio tra istruzione e formazione professionale</b></p>	<p>Gli studenti <b>possono effettuare il passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e formazione professionale</b>, sulla base di un accordo adottato dalla Conferenza Stato-Regioni.</p> <p>In tale passaggio le scuole sono tenute a supportare gli studenti. Il passaggio non é automatico ma é coerente con il percorso di studi e la classe di inserimento é valutata sulla base dei crediti posseduti certificati dalla scuola.</p> <p>Lo Studente che ha terminato la qualifica triennale può altresì continuare il suo percorso nell'istruzione professionale.</p> <p><b>I diplomi e le qualifiche professionali sono rilasciati dopo il superamento di un esame e sono tra loro correlati.</b></p>	<p>Art. 8</p>
<p><b>Entrata in vigore della riforma</b></p>	<p>La riforma entra in vigore a partire dalle classi prime dell'a.s . 2018/2019</p>	<p>Art. 11</p>